

TI_GERICHTE 15.2022.59 vom 22. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.59_d20220422

FR: TI_GERICHTE 15.2022.59 du 22 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.59 del 22 aprile 2022

Regeste

Esecuzione del sequestro. Decisione d'irricevibilità dell'ufficio d'esecuzione per incompetenza territoriale. Debitore partito senza indicare il suo nuovo domicilio

Erwägungen

E. 2

I ricorrenti contestano la decisione d'irricevibilità impugnata rifacendosi al principio giurisprudenziale (contenuto nella DTF 120 III 110) secondo cui il sequestro, operato contro un debitore che ha lasciato il proprio domicilio in Svizzera per trasferirsi all'estero e/o in un luogo di soggiorno senza domiciliarsi, può essere promosso al foro dell'ultimo domicilio noto dell'interessato. Essendo l'ultima residenza conosciuta di PI 1 a L _____, essi invitano l'Ufficio a dar seguito ai decreti emessi dal Pretore e a eseguire i sequestri.

E. 3

Nelle sue osservazioni, l'UE rileva di non poter dar seguito ai decreti in oggetto in quanto gli stessi prevedono il sequestro di beni presso il domicilio del debitore (cittadino italiano), che però non esiste più dal 15 agosto 2016 – ossia dalla data di partenza dal Comune di L _____ con destinazione sconosciuta – come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 26 aprile 2022 dal competente Ufficio controllo abitanti. Ribadisce pertanto la propria incompetenza, aggiungendo che il sequestro – poiché relativo a relazioni “bancarie” – andrebbe effettuato presso la _____ a _____.

E. 4

L'ufficio d'esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del sequestro. In sede d'esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d'esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a 109 LEF cui rinvia l'art. 275 LEF (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 3.1). Nell'esecuzione del medesimo, l'ufficiale esecutore deve tuttavia osservare d'ufficio i limiti della propria competenza territoriale (sentenza della CEF 15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 773 n. 47c, consid. 1.2/b; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 24 ad art. 275 LEF).

E. 4.1

Secondo la giurisprudenza, il credito non incorporato in una cartavalore è di principio sequestrato al domicilio del suo titolare, se questi è situato in Svizzera. È invece considerato localizzato al domicilio o alla sede in Svizzera del terzo debitore nel caso in cui il debitore sequestrato è domiciliato all'estero (DTF 140 III 514 consid. 3.2; 137 III 627

consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1, sen-tenze della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19 ottobre 2020 consid. 3).

E. 4.2

Nel caso in esame, l'ultimo domicilio accertato del debitore è a L_____, dove egli ha soggiornato dal 14 settembre 2011 al 15 agosto 2016, data in cui è partito senza indicare la sua nuova destinazione (secondo le informazioni fornite dall'Ufficio controllo abitanti _____ all'UE il 26 aprile 2022). Ad oggi, egli risulta "d'ignota dimora". Non è quindi possibile stabilire se il foro del sequestro sia al suo domicilio – appunto ignoto – oppure alla sede della terza debitrice – la Posta Svizzera – ove egli fosse ora domiciliato all'estero, ciò s'ignora.

E. 4.2.1

La sentenza citata dai ricorrenti a sostegno dell'esecuzione dei sequestri (DTF 120 III 113 consid. 1/b), secondo cui il debitore che aveva stabilito un domicilio in Svizzera e non vi si trovi più temporaneamente, senza aver comunicato il suo nuovo luogo di residenza, dev'essere escusso al suo ultimo domicilio svizzero, riguarda l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento e non l'esecuzione del sequestro. I riferimenti agli art. 46 e 54 LEF si applicano infatti al foro esecutivo, non a quello del sequestro, che può essere dato, contrariamente al foro esecutivo, anche quando l'escusso è domiciliato all'estero (sopra consid. 4.1).

E. 4.2.2

Ciò premesso, non vi sono invero validi motivi per non riconoscere anche in materia di sequestro il principio delineato dal Tribunale federale nella decisione citata, secondo cui non può essere imposto all'escutente, qualora l'escutendo abbia abbandonato il proprio domicilio in Svizzera senza rendere noto il suo nuovo luogo di soggiorno, l'obbligo di stabilire se il debitore si è davvero trasferito all'estero e dove si trova il suo nuovo domicilio, ma spetta al debitore portarne la prova. In effetti, l'art. 52 LEF è applicabile solo se il luogo di soggiorno dell'escusso all'estero è noto (DTF 120 III 112 consid. 1/b). Nell'ipotesi in esame, non ammettere come foro del sequestro l'ultimo domicilio dell'escusso in Svizzera rischierebbe di determinare un conflitto di competenza negativo, dal momento che non solo il giudice del sequestro e l'ufficio d'esecuzione del foro dell'ultimo domicilio del debitore potrebbero dichiararsi incompetenti in mancanza di prova del suo domicilio attuale, ma anche il giudice del sequestro e l'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del terzo debitore facendo valere che non è dimostrato che il debitore sia domiciliato all'estero. Nel caso specifico, non si può del resto escludere che PI 1 sia attualmente domiciliato in un altro Cantone o addirittura ch'egli risieda tutt'oggi a L_____ senza essersi (nuovamente) notificato. Il ricorso merita pertanto accoglimento.

E. 4.3

Per abbondanza, non si può d'altronde dimenticare che l'ufficio d'esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del sequestro e può rifiutare di eseguirla, se non vi si oppongono norme la cui applicazione rileva dalla sua esclusiva competenza, solo in caso di manifesta nullità del decreto di sequestro (sopra consid. 4; citata 15.2011.25, consid. 1.2/a). Nel caso in rassegna, pur volendo ritenere discutibile il riferimento all'ultimo domicilio di PI 1 noto in Svizzera, non sarebbe data la condizione del carattere manifesto della nullità della decisione del Pretore di Lugano per giustificare il rifiuto di darvi attuazione.

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il provvedimento impugnato è annullato ed è fatto ordine alla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione di procedere al sequestro dei beni indicati nei decreti emessi il 22 e 25 aprile 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.